

COMMISSIONE IX
LAVORI PUBBLICI

XCII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 DICEMBRE 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRINI

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedo:			
PRESIDENTE	1011		
Comunicazione del Presidente:			
PRESIDENTE	1011		
Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):			
SPECIALE e CORRAO: Interpretazione autentica dell'articolo 7 della legge 30 gennaio 1962, n. 18, relativa ai piani di risanamento della città di Palermo (1995);			
BONTADE MARGHERITA: Integrazione della legge 30 gennaio 1962, n. 18, relativa ai piani di risanamento della città di Palermo (3970);			
DI PIAZZA ed altri: Integrazione delle leggi 30 gennaio 1962, n. 18, e 30 gennaio 1962, n. 28, concernenti il risanamento dei mandamenti Monte di Pietà, Palazzo Reale, Tribunale Castellammare e delle zone radiali esterne di Borgo e Denisinni nel comune di Palermo (4065);			
BASSI: Norme integrative delle leggi 30 gennaio 1962, n. 18 e n. 28, concernenti l'attuazione dei piani di risanamento della città di Palermo (4545)	1012		
PRESIDENTE	1012, 1015, 1016	BARONI, <i>Relatore</i>	1013, 1015
		BASSI	1015
		BERTINELLI, <i>Ministro senza portafoglio per la riforma della pubblica amministrazione</i>	1015
		BONTADE MARGHERITA	1014, 1016
		COTTONE	1015
		SPECIALE	1014

La seduta comincia alle 9,50.

ABATE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Guariento.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che partecipano alla seduta, senza voto deliberativo, a norma dell'articolo 40 del regolamento della Camera, i deputati Bassi, Bontade Margherita e Speciale.

Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Speciale e Corrao: Interpretazione autentica dell'articolo 7 della legge 30 gennaio 1962, n. 18, relativa ai piani di risanamento della città di Palermo (1995); Bontade Margherita: Integrazione della legge 30 gennaio 1962, n. 18, relativa ai piani di risanamento della città di Palermo (3970); Di Piazza ed altri: Integrazione delle leggi 30 gennaio 1962, n. 18 e 30 gennaio 1962, n. 28, concernenti il risanamento della città di Palermo (3970); Di Piazza ed altri: Integrazione delle leggi 30 gennaio 1962, n. 18 e 30 gennaio 1962, n. 28, concernenti il risanamento dei mandamenti Monte di Pietà, Palazzo Reale, Tribunale e Castellammare e delle zone radicali esterne di Borgo e Denisinni nel comune di Palermo (4065); Bassi: Norme integrative delle leggi 30 gennaio 1962, nn. 18 e 28, concernenti l'attuazione dei piani di risanamento della città di Palermo (4545).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge n. 1955, di iniziativa dei deputati Speciale e Corrao, concernente: « Interpretazione autentica dell'articolo 7 della legge 30 gennaio 1962, n. 18, relativa ai piani di risanamento della città di Palermo »; n. 3970, d'iniziativa del deputato Bontade Margherita, concernente: « Integrazione della legge 30 gennaio 1962, n. 18, relativa ai piani di risanamento della città di Palermo »; n. 4065, d'iniziativa dei deputati Di Piazza, Vizzini e Lauricella concernente: « Integrazione delle leggi 30 gennaio 1962, n. 18, e 30 gennaio 1962, n. 28, concernenti il risanamento dei mandamenti Monte di Pietà, Palazzo Reale, Tribunale e Castellammare e delle zone radiali esterne di Borgo e Denisinni nel comune di Palermo », e n. 4545, d'iniziativa del deputato Bassi concernente: « Norme integrative delle leggi 30 gennaio 1962, nn. 18 e 28, concernenti l'attuazione dei piani di risanamento della città di Palermo ».

La I Commissione affari costituzionali, investita dell'esame delle proposte di legge, ebbe già ad esprimere il seguente parere sulla proposta di legge n. 1955 e n. 3970 e sugli emendamenti a suo tempo presentati:

« La Commissione ritiene che le proposte di legge e gli emendamenti alla proposta di legge n. 1955, trasmessi dalla IX Commissione, non siano conformi alla Costituzione, in quanto, mantenendo ferma la definizione del risa-

namento della città di Palermo come opere di pubblico interesse prevalentemente nazionale, non ne possono attribuire attuazione amministrativa alla Regione.

Poiché da una attenta analisi risulta chiaramente che i piani per il risanamento, in realtà, non si possono non concretizzare che in piani particolareggiati rientranti nella materia urbanistica di competenza della Regione, la Commissione, a tal fine, propone che la Commissione di merito modifichi l'articolo 1 della legge 30 gennaio 1962, n. 18, stabilendo che:

« I piani di risanamento previsti dalla presente legge sono ad ogni effetto equiparati ai piani particolareggiati di esecuzione disciplinati dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150 ».

Propone inoltre alla Commissione di merito di sostituire l'articolo 7 della stessa legge con il seguente:

« Il Presidente della Regione siciliana, ai sensi dell'articolo 14, lettera f) e dell'articolo 20 dello Statuto regionale, provvede con decreto all'approvazione e alla declaratoria di esecutività dei piani di risanamento.

Tale approvazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità e le espropriazioni e le opere previste nei piani sono dichiarate urgenti e indifferibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2459 ».

Successivamente è intervenuta la proposta di legge n. 4065 e la I Commissione affari costituzionali ha integrato, in data 9 novembre 1967, il proprio parere con la seguente lettera inviata dal suo Presidente:

« Con riferimento al parere già espresso da questa Commissione sulle proposte di legge n. 1955 e n. 3970, si comunica che il parere stesso deve intendersi riferito anche alla proposta di legge n. 4065, recante: « Integrazione delle leggi 30 gennaio 1962, n. 18, e 30 gennaio 1962, n. 28, concernenti il risanamento dei mandamenti Monte di Pietà, Palazzo Reale, Tribunale e Castellammare e delle zone radiali esterne di Borgo e Denisinni nel comune di Palermo ».

Su questa materia abbiamo già discusso in altre sedute giungendo anzi, per quanto concerne la proposta di legge n. 1955, all'esame degli articoli, che fu necessario rinviare affinché la I Commissione potesse esprimere il proprio parere sulla proposta di legge stessa e sugli emendamenti presentati. Inoltre si dovette procedere alla sostituzione del relatore, non potendo l'onorevole Barbaccia es-

sere presente con la dovuta assiduità ai nostri lavori, in quanto impegnato in altra Commissione. In data 9 novembre 1967 egli venne pertanto sostituito come relatore dall'onorevole Baroni.

Prima di dare infine inizio ai nostri lavori, desidero comunicare che il relatore Baroni, ha proceduto all'elaborazione di un testo che si ritiene idoneo a risolvere il problema che forma oggetto delle quattro proposte di legge.

Credo comunque che lo stesso onorevole relatore sia in grado meglio di me di esporre alla Commissione il lavoro svolto e i risultati cui si è giunti.

BARONI, Relatore. La legge 31 gennaio 1962, n. 18, stabilisce all'articolo 1 che: « Il risanamento dei mandamenti Monte di Pietà, Palazzo Reale, Tribunale e Castellammare e delle zone radiali esterne di Borgo e Penisinni e della via Francesco Crispi del comune di Palermo è opera di prevalente interesse nazionale ».

Da ciò sono sorte diverse difficoltà, in quanto è noto che lo statuto della Regione siciliana prevede, all'articolo 14, che la regione stessa ha competenza legislativa esclusiva in talune materie, e fra esse indica: « lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale ».

Evidentemente, prima conseguenza della norma sancita con l'articolo 1 della legge n. 18 è che i lavori pubblici in cui si concretizza il risanamento dei quattro mandamenti indicati sono attratti nella competenza dello Stato e sottratti a quella della regione. Naturalmente, nel momento in cui fu approvata la legge n. 18, si sancì questa norma sulla base della giusta argomentazione che si desiderava sollevare la regione dal forte onere finanziario relativo a queste opere.

Peraltro il risanamento non si attua solamente con opere pubbliche attratte nella competenza dello Stato sotto il profilo legislativo (e quindi anche amministrativo), ma anche e soprattutto attraverso appositi strumenti di carattere urbanistico ed in particolare attraverso i piani di risanamento.

In materia urbanistica lo stesso statuto della Regione siciliana attribuisce alla regione competenza esclusiva, senza alcune limitazioni e, in particolare, senza il limite del prevalente interesse nazionale. Da ciò deriva che deve distinguersi il caso in cui il risanamento si attui attraverso strumenti urbanistici, in cui resta ferma la competenza della regione, da quello in cui si attui attraverso singole

opere pubbliche, caso in cui, trattandosi di opere di prevalente interesse nazionale, la competenza passa allo Stato.

Ed è proprio su questo punto che si concentra l'attenzione delle varie proposte di legge al nostro esame. Il rilievo è stato riconosciuto valido anche nel parere espresso dalla Commissione affari costituzionali. Anche essa ha infatti affermato che, ove si tratti degli strumenti di pianificazione urbanistica, resta ferma la competenza esclusiva della regione, sia sul piano legislativo, sia su quello amministrativo, mediante l'approvazione dei piani regolatori generali e di quelli particolareggiati di esecuzione. Laddove invece si tratti di dare esecuzione a singole opere pubbliche, si passa alla competenza dello Stato, trattandosi di opere definite di preminente interesse nazionale.

Tuttavia, per chiarire ulteriormente il problema, è evidente che si deve precisare cosa si intenda per « piani di risanamento », espressione più volte usata nella legge del 1962, n. 18, e nella contemporanea legge 30 gennaio 1962, n. 28.

Il nostro diritto non conosce una normativa specifica per i piani di risanamento, mentre conosce i piani particolareggiati di esecuzione. Il piano di risanamento altro non è che un piano particolareggiato di esecuzione con un particolare contenuto; dal punto di vista formale, però, in nulla si distingue dal piano particolareggiato di esecuzione. Questa precisazione, d'altra parte, è suggerita anche dalla Commissione affari costituzionali.

Perciò, in sostituzione di tutte le proposte di legge, ho predisposto un nuovo testo, il quale non rispecchia alla lettera il parere espresso dalla Commissione affari costituzionali, ma corrisponde totalmente a quanto è stato da quella Commissione richiesto.

Ritengo opportuno far svolgere un brevissimo commento — del resto, superfluo — al testo proposto.

Il piano regolatore generale del comune di Palermo esiste già, ed è stato a suo tempo approvato dal Presidente della Regione siciliana, come dispone lo Statuto siciliano. Sono anche stati esperiti dei ricorsi, il cui iter si è però già concluso negativamente dinanzi al Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana.

Nel testo da me proposto si stabilisce che i piani particolareggiati di esecuzione sono approvati dal competente organo regionale. Ho preferito far riferimento all'organo regionale competente, ai sensi dello Statuto della Regione siciliana; il riferimento al Presidente della

Regione siciliana, anche se costituzionalmente legittimo, tuttavia non sarebbe stato probabilmente del tutto corretto, perché saremmo entrati in una materia che la regione è libera di disciplinare come crede.

Quanto alla equivalenza della espressione « piani di risanamento », con l'espressione: « piani particolareggiati di esecuzione », devo dire che, per la verità, avremmo avuto la possibilità di modificare in questo senso tutti gli articoli della legge n. 18 e n. 28 del 1962, in cui tale espressione compare, ma mi è sembrato molto più semplice provvedere con un apposito comma.

Il testo da me proposto prevede anche un articolo 2, soppressivo dell'articolo 13 della legge 30 gennaio 1962, n. 18. Questo articolo, infatti, sotto un certo aspetto diventa superfluo, quando si stabilisca che i piani di risanamento altro non sono che piani particolareggiati di esecuzione, per i quali la normativa generale prevede una validità di dieci anni. Esso è inoltre probabilmente censurabile in sede costituzionale in quanto prevede l'intervento del ministro dei lavori pubblici in una materia costituzionalmente attribuita alla Regione.

A complemento di quanto ho brevemente riferito, vorrei aggiungere che evidentemente questa legge non comporta nessun onere. Il testo da me proposto, tra l'altro, assorbirebbe la più ampia normativa prevista da alcune delle proposte di legge sottoposte al nostro esame, perché, laddove si stabilisca che il piano di risanamento altro non è che un piano particolareggiato di esecuzione, non occorre più indicare il suo contenuto, contemplato dalla normativa generale.

Questa è, sostanzialmente, una norma interpretativa: a mio avviso, però, non dovrebbe assumere tale denominazione, perché, riferendosi a materia costituzionale, dovrebbe anch'essa assumere la forma di norma costituzionale. Mi pare invece che nel modo da me suggerito, in conformità del parere espresso dalla I Commissione, si risolva ogni problema.

Proporrei, inoltre, il seguente nuovo titolo del provvedimento: « Norme integrative della legge 30 gennaio 1962, n. 18, concernente il risanamento di quattro mandamenti e delle zone radiali esterne di Borgo e Denisinni nel comune di Palermo ».

BONTADE MARGHERITA. Onorevoli colleghi, i commi aggiuntivi dell'articolo 1 della legge 30 gennaio 1962, n. 18, presentato dal relatore, onorevole Baroni, ed il nuovo testo

in cui essi sono compresi mi trovano pienamente d'accordo. Rinuncio perciò ad un ampio intervento illustrativo della mia proposta di legge limitandomi ad alcune considerazioni.

La mia proposta di legge, nella sostanza, non differisce dalla proposta di legge n. 1995; essa differisce invece nella forma, che è dichiaratoria, e con la quale ho voluto precisare che i piani di risanamento dei quattro mandamenti altro non sono che piani particolareggiati, sempre di prevalente interesse nazionale, che rientrano nella materia urbanistica attribuita, in base allo statuto regionale, alla competenza della Regione siciliana.

Il testo suggerito dalla Commissione affari costituzionali nel parere dato, sostanzialmente non modificava né la mia proposta di legge né quella presentata dagli onorevoli Speciale e Corrao, perché i piani particolareggiati non possono essere che quelli previsti dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150. Vorrei fare osservare che le nuove norme che modificano e integrano la legge urbanistica del 1942 non riguardano affatto quanto noi proponiamo, sia perché si tratta di una legge speciale per una città che si trova in una regione a statuto speciale, sia perché ciò è confermato dall'articolo 2 del decreto ministeriale 1° settembre 1967, n. 2577, in cui il ministro dei lavori pubblici, riservando alla sua competenza la approvazione dei piani particolareggiati di esecuzione di alcuni comuni che rivestono particolare importanza storica, monumentale, paesistica ed industriale, esclude quelli delle regioni a statuto speciale, con la seguente dizione: « Sono esclusi dalle disposizioni di cui al presente articolo i comuni compresi nelle regioni a statuto speciale ».

Per concludere, ringrazio il Presidente Alessandrini per aver messo all'ordine del giorno queste proposte di legge e mi auguro che il testo che voteremo sarà efficace per rendere pienamente operante la legge 30 gennaio 1962, n. 18, senza nulla togliere al prevalente interesse nazionale cui si fa riferimento nella legge stessa.

SPECIALE. Vorrei semplicemente dire, signor Presidente, che io, come presentatore e primo firmatario della proposta di legge n. 1995, aderisco alle proposte ed alle conclusioni dell'onorevole Baroni al quale — come deputato di Palermo — devo rivolgere un ringraziamento per l'opera veramente meritoria che egli ha compiuto con tenacia e con intelligenza per arrivare alla soluzione di questo problema, che rischiava di insabbiare l'esecu-

zione di un'opera che è stata appunto considerata di preminente interesse nazionale.

Purtroppo questa opera rimane ancora ferma. Voglio augurarmi che, dopo l'approvazione di questa legge che chiarisce e fugge ogni dubbio, che ha potuto dare adito a qualche pretesto per rallentare la realizzazione delle opere stesse, esse possano finalmente essere realizzate.

BASSI. Signor Presidente, non insisto nella mia proposta di legge e quindi aderisco al testo proposto dal relatore sulla scorta dei rilievi fatti dalla Commissione affari costituzionali. Vorrei però precisare che vi aderisco soltanto per sbloccare questa situazione e perché, nel quadro di una maggiore chiarezza legislativa, si avvii la realizzazione delle opere previste. Peraltro rimangono le mie riserve in quanto ritengo che non sia stata scelta la soluzione migliore. Infatti la mia proposta di legge attribuiva alla competenza degli organi dello Stato l'approvazione dei progetti dei piani di risanamento che io ritengo cosa diversa dai piani particolareggiati di esecuzione. Tuttavia, ripeto, la legge chiarisce il problema almeno per gli organi che debbono applicare la legge; vedremo poi quello che succederà se vi saranno dei ricorsi per gli espropri da realizzare.

COTTONE. Signor Presidente, mi dichiaro d'accordo sul testo proposto dal relatore.

PRESIDENTE. Il relatore ha nulla da replicare?

BARONI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non ho nulla da aggiungere a quanto ho già prima detto.

BERTINELLI, *Ministro senza portafoglio per la riforma della pubblica amministrazione*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge n. 1995:

« I piani per il risanamento della città di Palermo, di cui all'articolo 7 della legge 30 gennaio 1962, n. 18, sono approvati e resi esecutivi con decreto del Presidente della Regione siciliana ».

Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge n. 3970:

« All'articolo 1 della legge 30 gennaio 1962, n. 18, è aggiunto il seguente comma:

« Il Presidente della regione siciliana provvede, ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto regionale, ad approvare e a rendere esecutivi con decreto i relativi piani particolareggiati » ».

Do lettura degli articoli della proposta di legge n. 4065:

ART. 1.

Il risanamento dei mandamenti e delle zone di cui alle leggi n. 18 e n. 28 del 30 gennaio 1962, è eseguito mediante piani di risanamento particolareggiati a norma delle disposizioni della legge 17 agosto 1942, n. 1150, per quanto applicabile e di quelle della presente legge.

Detti piani particolareggiati prevedono la acquisizione mediante espropriazione delle aree destinate all'edilizia privata e di quelle necessarie per l'esecuzione delle opere pubbliche e di urbanizzazione, le demolizioni occorrenti e le costruzioni di opere pubbliche e di urbanizzazione.

I piani medesimi devono indicare le norme e le prescrizioni generali sulla relativa attuazione, nonché specifiche disposizioni per la demolizione e per la bonifica degli edifici di valore storico, artistico e monumentale e per la salvaguardia di ambienti di particolare interesse.

Essi debbono essere corredati da piani finanziari costituiti da relazioni sulle previsioni di spesa.

I piani di risanamento suddetti e le relative relazioni finanziarie sulla previsione della spesa sono adottati dal consiglio comunale e approvati dall'organo della regione competente in materia urbanistica, sentito il comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche della Sicilia.

I piani particolareggiati di risanamento potranno costituire variante al piano regolatore generale.

I finanziamenti, di cui alle citate leggi, ad eccezione di quelli destinati alle costruzioni di alloggi popolari, possono essere utilizzati per l'esecuzione di tutte le opere necessarie per la realizzazione del risanamento comprese le espropriazioni anche di aree non destinate all'esecuzione di opere pubbliche e le demolizioni di immobili.

Adottato un piano particolareggiato di risanamento le norme ordinarie di salvaguardia si applicano per un periodo di quattro anni oltre che relativamente al territorio compreso nel perimetro del piano stesso anche con riguardo alle zone limitrofe, per una estensione da determinare nei grafici del piano, purché ricadenti nell'ambito delle aree di risanamento.

ART. 2.

I progetti esecutivi per l'attuazione dei piani sono predisposti dal consiglio comunale di Palermo e muniti dell'attestazione di conformità al relativo piano particolareggiato di risanamento, sono approvati ai sensi dell'articolo 7 della citata legge 30 gennaio 1962, n. 18, con decreto del provveditore alle opere pubbliche della Sicilia fatta eccezione per quelli riguardanti opere finanziate dalla Cassa per il mezzogiorno che sono approvati dal consiglio di amministrazione della Cassa stessa e per quelli riguardanti opere finanziate da altri soggetti finanziatori abilitati per legge.

Nel caso di opere finanziate con mutui, di cui all'articolo 3 della citata legge 30 gennaio 1962, n. 28, il comune riscuote direttamente le somme erogate dall'ente finanziatore.

ART. 3.

La delimitazione dei quattro mandamenti da risanare è quella contemplata nel piano generale, di cui al decreto del presidente della Regione siciliana n. 110/A, quella invece delle zone radiali è determinata dal consiglio comunale di Palermo.

Le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 5 della legge 30 gennaio 1962, n. 18, sono interamente estese anche alle alienazioni ad enti pubblici.

Do lettura degli articoli della proposta di legge n. 4545:

ART. 1.

I piani per il risanamento della città di Palermo, di cui all'articolo 1 della legge 30 gennaio 1962, n. 18, sono equiparati, ad ogni effetto, ai piani particolareggiati di esecuzione, previsti dall'articolo 13 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificata ed integrata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765. Tali piani di risanamento verranno approvati con decreto del Provveditore alle opere pubbliche della Sicilia.

ART. 2.

I progetti esecutivi per l'attuazione dei piani sono approvati con decreto del Provveditore alle opere pubbliche della Sicilia, dal Consiglio di amministrazione della Cassa per il mezzogiorno e dall'Assessore regionale per le opere pubbliche della Sicilia, a seconda che le opere risultino rispettivamente finanziate dallo Stato, dalla Cassa per il mezzogiorno e

dalla Regione siciliana; le opere eventualmente finanziate dal comune di Palermo o dall'ente concessionario sono approvate con decreto del Provveditore alle opere pubbliche per la Sicilia.

I progetti esecutivi riguardanti soltanto espropriazioni di terreni o di edifici necessarie per ottenere la disponibilità delle aree di risulta da alienare ad enti pubblici e a privati — ai sensi dell'articolo 5 della legge 30 gennaio 1962, n. 18 — sono finanziati esclusivamente dal comune di Palermo e dall'ente concessionario previsto dall'articolo 2 della legge 30 gennaio 1962, n. 18.

L'approvazione dei progetti esecutivi equivale a dichiarazione di pubblica utilità e i relativi lavori sono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Avverto che l'onorevole Bontade Margherita ha presentato un emendamento sostitutivo dell'articolo unico della proposta di legge n. 3970. Ne do lettura:

« All'articolo 1 della legge 30 gennaio 1962, n. 18, è aggiunto il seguente comma:

« Il Presidente della Regione Siciliana provvede, ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto regionale (trattandosi di materia prevista all'articolo 14, lettera f) dello stesso Statuto) ad approvare e a rendere esecutivi con decreto i piani di risanamento che debbono considerarsi equiparati ai piani particolareggiati di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150 » .

BONTADE MARGHERITA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha proposto un testo unificato che assorbe tutte le proposte di legge all'ordine del giorno e gli emendamenti presentati precedentemente alla proposta di legge n. 1995.

Propongo che il testo unificato predisposto dal Relatore sia assunto come testo base per la discussione degli articoli.

Pongo in votazione tale proposta.

(E approvata).

Passiamo all'esame degli articoli del testo unificato. Do lettura dell'articolo 1:

« All'articolo 1 della legge 30 gennaio 1962, n. 18, sono aggiunti i seguenti commi:

« Il risanamento viene attuato a mezzo di piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore generale del comune di Palermo.

I piani particolareggiati di esecuzione sono approvati dall'organo regionale competente ai sensi dello statuto della Regione siciliana.

Il termine « piano di risanamento », ove impiegato nel corso della presente legge o della legge 30 gennaio 1962, n. 28, deve ritenersi equivalente, a tutti gli effetti, al termine « piano particolareggiato di esecuzione ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2 del testo unificato:

« L'articolo 13 della legge 30 gennaio 1962, n. 18, è soppresso ».

(È approvato).

Do lettura del nuovo titolo del provvedimento proposto dal relatore:

« Norme integrative della legge 30 gennaio 1962, n. 18, concernente il risanamento di

quattro mandamenti e delle zone radiali esterne di Borgo e Denisinni nel comune di Palermo ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il provvedimento sarà votato a scrutinio segreto in una prossima seduta.

La seduta termina alle 10,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO